



CENTRO  
AGRO ALIMENTARE  
DI NAPOLI

**REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI ACCERTAMENTO DELLE  
VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI DI MERCATO E  
SULL'APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI**

---

Approvata in data 08 /01 / 2019  
Rev. in data 15/02/2019

### **Articolo 1 (Oggetto del regolamento)**

Il presente regolamento disciplina le modalità di accertamento e l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori per le violazioni ai regolamenti di mercato del Centro Agro Alimentare di Napoli.

### **Articolo 2 (Soggetti accertatori)**

Ai sensi dell'art. 49 del Regolamento generale di mercato le inosservanze o violazioni al regolamento sono accertate dall'Ente gestore, anche con l'uso di dispositivi tecnici, attraverso propri dipendenti o incaricati o attraverso il servizio di Guardiania, o dall'Organo di Vigilanza pubblico, nell'ambito delle competenze attribuite dagli artt. 2, 5 e 6 della Convenzione richiamata dallo stesso regolamento.

### **Articolo 3 (Provvedimenti sanzionatori)**

Indipendentemente dall'eventuale azione penale e dalle sanzioni previste da altre leggi, le infrazioni alle disposizioni dei regolamenti di mercato vanno punite, tenuto conto della gravità dell'infrazione e della recidività, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) Diffida scritta da parte del Responsabile dei Mercati o del Presidente del CdA;
- b) sanzione pecuniaria;
- c) sospensione da ogni attività di mercato per un periodo massimo di tre giorni da parte del Responsabile dei mercati sentito il Presidente del CdA;
- d) sospensione da ogni attività di mercato per la durata massima di tre mesi, deliberata dal CdA. In casi gravi ed urgenti il provvedimento può essere assunto dal Responsabile dei Mercati sentito il Presidente del CdA;
- e) revoca dell'assegnazione con provvedimento del Presidente del CdA.
- f) Provvedimento di inibizione di accesso al mercato

### **Articolo 4 (Modalità di accertamento delle violazioni ai regolamenti di mercato)**

Il personale deputato ai controlli all'interno delle gallerie commerciali e nelle aree del Centro segnala con cadenza giornaliera, attraverso apposita relazione di servizio, le violazioni alle disposizioni dei regolamenti di mercato da parte dei conduttori e/o dei frequentatori del Caan. Le relazioni vengono consegnate, direttamente dal personale deputato ai controlli, all'Ufficio segreteria per la registrazione al protocollo Caan. Dopo la registrazione le relazioni vengono inviate, tramite posta elettronica, all'Area Mercati, all'Area Legale e, infine, per conoscenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione del CAAN. L'Area Mercati provvede ad esaminare le segnalazioni, la loro regolarità formale e ad acquisire, laddove possibile, la documentazione fotografica e/o video relativa alle segnalazioni. Atteso che le inosservanze al regolamento sono constatate dall'Ente gestore, anche con l'uso di dispositivi tecnici, l'accertamento può essere effettuato anche a seguito di segnalazioni da parte di altra Autorità pubblica competente o pervenute da soggetto privato per irregolarità di cui sia venuto a conoscenza.

Nella fase istruttoria del procedimento sanzionatorio il responsabile dell'Area Mercati potrà essere coadiuvato da un dipendente applicato alla stessa area aziendale.

Il Responsabile dell'Area Mercati trasmetterà, con cadenza trimestrale, al presidente del CdA ed al Collegio sindacale, un report riepilogativo delle infrazioni rilevate nel periodo di riferimento.

### **Articolo 5 (Contestazione e notificazione del processo verbale)**

Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti, che comportino l'applicazione di una sanzione pecuniaria o la sospensione di ogni attività da mercato, sono contestate al trasgressore tempestivamente dal Responsabile dei Mercati mediante invio di una lettera (verbale di accertamento) al domicilio eletto in

Mercato se il trasgressore è un conduttore di spazi nel Centro, o, ove possibile, presso la residenza o la sede legale della società di appartenenza negli altri casi. In caso di rifiuto al ritiro, o in ogni altro caso in cui la contestazione presso la residenza anagrafica o la sede legale non abbia avuto esito positivo, la contestazione viene effettuata mediante avviso presso la Palazzina uffici del Centro Agro Alimentare di Napoli.

#### **Articolo 6 (Pagamento in misura ridotta)**

Laddove la violazione alle disposizioni dei regolamenti comporti l'applicazione di una sanzione pecuniaria, il trasgressore, entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento o dalla notifica del verbale di accertamento, può conciliare in via breve l'illecito, pagando una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa.

Il pagamento parziale della sanzione in misura ridotta non sospende la decorrenza dei termini, di cui al successivo articolo 10, né estingue l'obbligazione.

#### **Articolo 7 (Opposizione - scritti difensivi)**

Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento o dalla notifica del verbale di accertamento, l'interessato può far pervenire alla Direzione di Mercato un reclamo scritto e chiedere, eventualmente, un'audizione personale. Gli scritti difensivi devono indicare le circostanze del caso, i motivi per i quali si richiede l'archiviazione del verbale allegando tutti gli elementi ritenuti utili ai fini di una corretta valutazione dei fatti accaduti. Per gli scritti difensivi non sono previste particolari formalità, salvo la sottoscrizione dell'atto. Gli scritti possono essere consegnati dall'interessato, all'Ufficio segreteria, a mano, tramite posta elettronica o posta ordinaria. In caso di richiesta di audizione il Responsabile dei mercati comunica all'interessato, secondo le modalità indicate all'art. 5, il luogo, la data e l'ora in cui avrà luogo l'audizione personale.

#### **Articolo 8 (Commissione - composizione e competenze)**

Una commissione formata da tre dipendenti, nominata dal Presidente del CdA, ha il compito di esaminare gli argomenti esposti negli scritti difensivi dall'interessato nonché di ascoltare lo stesso qualora abbia fatto richiesta di audizione personale. Sarà cura del Responsabile dei Mercati consegnare alla Commissione tutto il fascicolo relativo al verbale di accertamento (relazioni del personale deputato ai controlli, eventuale documentazione video e/o fotografica, lettera/verbale di accertamento, eventuale provvedimento di diffida).

La Commissione, in caso di audizione personale, redige un verbale in duplice copia una da consegnarsi all'interessato l'altra da porre a corredo al fascicolo. In merito agli scritti difensivi ed alla documentazione allegata ed alle risultanze dell'audizione personale la Commissione, per il tramite del Responsabile dei Mercati, può richiedere al segnalante (personale deputato ai controlli, Autorità pubblica o un privato), controdeduzioni e chiarimenti.

Atteso che la commissione risulti essere un organo istruttorio di ultima istanza, compete alla Commissione stessa la valutazione finale circa la sussistenza o meno della violazione al regolamento di Mercato dandone contezza in un apposito verbale. L'esito della valutazione della commissione sarà, a cura del Responsabile dei Mercati, comunicato all'interessato, secondo le modalità previste all'art.5.

Laddove la violazione alle disposizioni dei regolamenti comporti l'applicazione di una sanzione pecuniaria, le valutazioni della Commissione dovranno concludersi ed essere comunicate all'istante prima della scadenza del termine in cui è possibile effettuare il pagamento in forma ridotta.

#### **Articolo 9 (Pagamento rateale)**

Laddove la violazione alle disposizioni dei regolamenti comporti l'applicazione di una sanzione pecuniaria, il

trasgressore può chiedere per iscritto il pagamento rateizzato della sanzione pecuniaria. Il pagamento delle somme dovute potrà avvenire con scadenza non superiore a n°3 rate e previo pagamento di un acconto pari almeno al 40% della somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria. Il provvedimento di diniego dovrà essere motivato e comunicato dal Responsabile dei Mercati all'istante prima della scadenza del termine in cui è possibile effettuare il pagamento in forma ridotta. In caso di ritardo del pagamento di n°2 rate oltre le scadenze stabilite, il Responsabile dei Mercati predispone formale diffida, assegnando un termine non superiore a giorni 15 per provvedere al versamento delle rate non pagate. Se tale diffida rimane senza effetto, si procederà come descritto al punto 11 del presente regolamento.

#### **Articolo 10 (Pagamento della sanzione pecuniaria)**

Laddove la violazione alle disposizioni dei regolamenti comporti l'applicazione di una sanzione pecuniaria, il pagamento può avvenire presso gli uffici CAAN esibendo il verbale di accertamento o tramite bonifico bancario. Il pagamento dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni.

Nel computo dei termini per il pagamento della sanzione non si conteggia il giorno iniziale, si calcola il giorno finale e se festivo è prorogato al primo giorno feriale. Si computano, altresì, i giorni festivi. Gli scritti difensivi e/o la richiesta di audizione non sospendono la decorrenza dei termini per pagare la sanzione in misura ridotta.

#### **Articolo 11 (Inosservanza dei provvedimenti sanzionatori)**

Al Responsabile dei Mercati spetta vigilare sull'osservanza dei provvedimenti sanzionatori. Laddove la violazione alle disposizioni dei regolamenti comporti l'applicazione di una sanzione pecuniaria e, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento o dalla notifica del verbale di accertamento, non sia stato effettuato alcun pagamento, né sia stata posta in essere l'attività di cui ai precedenti punti 6, 7 e 9 del presente regolamento, il Responsabile dei Mercati procederà sentito il Presidente;

- 1- alla sospensione della validità di tutti gli eventuali badge gratuiti rilasciati al soggetto interessato e/o al personale operante presso lo stand assegnato;
- 2- ad adottare provvedimenti volti ad inibire l'accesso al mercato;
- 3- a trasmettere ad Area legale tutta la documentazione necessaria per avviare la fase giudiziale di recupero del credito;

Tali provvedimenti resteranno in vigore sino all'avvenuto pagamento di quanto dovuto da parte del soggetto trasgressore.

In caso di inosservanza del provvedimento di inibizione di accesso al mercato il Presidente procederà, su segnalazione del Responsabile dei Mercati, a presentare denuncia – querela all'autorità giudiziaria nei confronti del soggetto trasgressore.

In caso di inosservanza del provvedimento di sospensione da ogni attività di mercato il Responsabile dei Mercati segnala l'accaduto al Presidente del CdA che potrà adottare nei confronti del trasgressore il provvedimento di revoca dell'assegnazione.

#### **Articolo 12 (Disposizione finale)**

Eventuali precedenti disposizioni e/o prassi operative difformi e/o in contrasto con il contenuto del presente regolamento/procedura dovranno considerarsi abrogate e quindi non più applicabili.